

# **I CONTENUTI FISCALI DEL DECRETO ANTICRISI**

Commento del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL

## **Premessa**

Il Decreto legge n.78 del 1 Luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n.150 ) è il terzo provvedimento messo in campo dal Governo per far fronte alle ricadute della crisi finanziaria internazionale sul sistema economico e sociale.

Il primo intervento è stato, infatti, realizzato con il decreto legge n. 185 del 29 Novembre 2008 che prevedeva alcune misure fiscali, fra le quali ricordiamo la proroga al 2009 dell' imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività a lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a 35.000 euro ed entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, la deducibilità dell'Irap con un minor gettito a regime stimato in circa 650 milioni, l'introduzione di un regime sperimentale per il periodo 2009-2011 per il pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione, la riduzione dell'acconto Ires e Irap, la revisione degli studi di settore per contenere gli effetti negativi della crisi, l' introduzione dell'istituto dell'adesione all'invito al contraddittorio ecc.

Con il successivo decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 sono stati introdotti incentivi al rinnovo del parco veicoli e, per quanto riguarda le misure fiscali, è stata prevista un detrazione d'imposta per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2009, tassazione unitaria delle imprese operanti nei distretti produttivi, la rivalutazione sostitutiva degli immobili per le imprese ecc.

Il decreto legge n. 5 conteneva anche norme per rendere più proficua l'attività dei controlli fiscali, dai quali è stato previsto un maggior gettito di circa 10

milioni di euro per il 2009, di 100 milioni di euro per il 2010, di 200 milioni di euro per il 2011 e di 310 milioni di euro dal 2012.

Per una rappresentazione più dettagliata delle misure fiscali contenute nei decreti legge n.185/2008 e n. 5/2009 e delle osservazioni della Uil si rinvia a [www.uil.it/fisco/](http://www.uil.it/fisco/)

## **Le misure fiscali del Decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78**

Il decreto legge n. 78 assegna alla politica fiscale un ruolo più significativo nel quadro più complessivo della politica economica anticrisi, rispetto ai provvedimenti adottati in precedenza con i citati decreti legge 185/2008 E 5/2009.

Un ruolo che si estrinseca attraverso incentivi fiscali al sistema economico-produttivo, ulteriori (ulteriori) interventi sul sistema dei crediti d'imposta, per cercare di porre rimedio al preoccupante fenomeno delle compensazioni indebite specie nel settore Iva e misure di contrasto all'esportazione illecita di capitali.

Vediamo meglio nel dettaglio il contenuto dei provvedimenti.

### **A) detassazione degli investimenti in macchinari**

Il decreto legge prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (compresi nella divisione 28 della tabella Ateco) fatti a decorrere dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010 e potrà essere fruita solo in sede di saldo delle due annualità interessate (2009-2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti.

Il testo del decreto legge all'art.5 parla di "Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari", ma in realtà il beneficio consiste in un abbattimento della base imponibile che si può utilizzare anche se l'utile

d'esercizio non è sufficiente e anche se l'impresa è in perdita, poiché il risparmio fiscale può essere utilizzato anche negli esercizi successivi.

Con questa nuova agevolazione l'imprenditore può, in concreto, dedurre il costo del macchinario per una volta e mezza: attraverso il processo di ammortamento contabile e attraverso una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari alla metà dell'importo speso.

Possono avvalersi del provvedimento i titolari di reddito d'impresa: imprese individuali, società di persone (Snc e Sas) società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative), mentre sono esclusi i lavoratori autonomi.

La detassazione riguarda solo l'Irpef o l'Ires, ma non l'Irap e il risparmio d'imposta è pari alla metà delle aliquote del contribuente moltiplicata per il valore dell'investimento. Così, ad esempio, una società di capitali che ha una aliquota del 27,5% risparmia una somma pari al 13.75 del costo dei beni strumentali, mentre per un imprenditore persona fisica il vantaggio fiscale potrebbe superare anche il 22 per cento.

Ipotizzando un acquisto di macchinari di 400.000 euro da parte di una società di capitali il risparmio d'imposta è pari a 55.000 euro, mentre per un imprenditore persona fisica con aliquota elevata il beneficio sarebbe di 88.000 euro.

Il beneficio viene revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i macchinari a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'acquisto.

Sotto il profilo applicativo la possibilità di abusi rappresenta un punto critico per queste tipologie di incentivi, anche se il fatto che l'agevolazione sia stata circoscritta ai soli macchinari, ne dovrebbe in qualche modo contenere utilizzi impropri, come purtroppo si è verificato in modo significativo in passato. Va al riguardo tenuto, però, conto delle limitazioni contenute in questo provvedimento che non prevede sconti, ad esempio per

l'acquisto di immobili, di veicoli, di computer di beni immateriali ecc, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti del 1994 e del 2001.

Un aspetto, quello del corretto utilizzo dell'agevolazione fiscale sul quale occorre porre particolare attenzione per di evitare ulteriori ricadute sui conti pubblici rispetto alla riduzione di gettito stimata dal Governo in complessivi 4.302 milioni di euro, ripartiti in 2.013 milioni di euro nel 2009, in 2.237 milioni di euro nel 2010 e di 52 milioni di euro nel 2011.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che impegna risorse importanti in un momento di forte contrazione delle entrate fiscali (circa 39 miliardi di euro), finalizzato a sostenere la domanda di macchinari e apparecchiature tipiche in un settore strategico come quello meccanico, che sta subendo una forte flessione soprattutto di fonte estera.

Sono già pervenute, anche da settori autorevoli, richieste di ampliamento delle agevolazioni fiscali rispetto alle quali vogliamo augurarci una attenta valutazione da parte del Governo e del Parlamento, ritenendo questo un intervento parziale seppur importante, ma siamo convinti e lo diciamo da tempo dell'esigenza di politiche di sostegno e di stimolo alla domanda di consumo, che non viene soddisfatta, come si dovrebbe specie in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, per motivi di reddito.

Chiediamo, dunque, al Governo un intervento per ridurre le tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni, fra le più alte dei paesi industrializzati, che specie in questo momento risponde ad esigenze di politica economica, ma anche ad esigenze di equità redistributiva.

Il decreto prevede, inoltre, la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali per tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia ed una ulteriore svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza. Per banche, enti e società finanziarie la quota deducibile delle svalutazioni passa dallo 0,30 allo 0,50 per cento, con

una perdita di gettito ai fini Ires di circa 19 milioni di euro nel 2009 e di 49 milioni nel 2010 e 81 nel 2011.

## **B) Compensazioni dei Crediti fiscali**

L'ulteriore intervento, il terzo in meno di un anno, mira a rendere più rigoroso il sistema delle compensazioni al fine di contrarne gli abusi che ormai da tempo hanno raggiunto livelli preoccupanti

E la modifica procedurale interviene proprio in materia Iva, poiché viene fissato il principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione o all'istanza da cui lo stesso risulta. In tal modo l'Agenzia delle Entrate viene posta nelle condizioni di effettuare un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

E' inoltre previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. L'obiettivo è quello di garantire, mediante l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e amministrazione, un preventivo controllo circa la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni ai quali emergono crediti Iva per importi superiori ai 10.000 euro.

Il visto di conformità implica da parte del professionista l'effettuazione dei riscontri sulla corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, detrazioni, ritenute d'acconto, nonché la verifica della regolare tenuta e regolare tenuta delle scritture contabili ai fini Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati

esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Le misure adottate in questo decreto legge confermano quanto da noi evidenziato circa l'incapacità dei provvedimenti contenuti nei decreti legge 185/2008 e 5/2009 a contrastare un fenomeno di illegalità diffusa come quelle sulle compensazioni dei crediti di imposta sul quale la Uil ormai da anni richiamava l'attenzione.

Riportiamo un passaggio della relazione tecnica al decreto legge 78/2009: “ Si pensi, ad esempio, che un limitatissimo numero di posizioni – pari a poco più di 200 – derivanti dall'analisi di un triennio di compensazioni per le quali è stata rilevata l'assenza della dichiarazione Iva per l'anno indicato nell'F24 quale periodo di nascita del credito utilizzato in compensazione – risultano aver compensato circa 88.000.000 di euro di crediti, con elevato grado di probabilità, inesistenti. .... Il totale dei crediti Iva inesistenti può ritenersi pari all'incirca al 9% delle compensazioni Iva ( circa 1.400 milioni di euro rispetto ai circa 1.600 milioni di euro)”.

C'è solo da interrogarsi perché si è intervenuti solo nel 2009 su una situazione nota da tempo. Basti pensare che già in una indagine del 2001 effettuata dal Secit e quindi ben a conoscenza dell'Amministrazione, veniva evidenziata la necessità di rafforzare i controlli sulle compensazioni e venivano avanzate proposte che solo oggi vengono parzialmente recepite, seppur per i soli crediti Iva.

Un interrogativo legittimato anche dal fatto che il Governo dalle misure introdotte sul sistema delle compensazioni Iva prevede un gettito stimato nel 2011 di 1.000 milioni di euro.

Le misure adottate riguardano appunto il solo settore Iva, il che lascerebbe intendere che per gli altri settori impositivi le cose vadano bene e di ciò non siamo affatto certi. Come pure non possiamo non rilevare che in buona

sostanza con questo provvedimento vengono trasferiti compiti di controllo fiscale a intermediari qualificati, con i relativi oneri a carico delle imprese.

### **C) Contrasto ai paradisi fiscali**

Il decreto legge introduce nel nostro ordinamento disposizioni volte a contrastare l'elusione e l'evasione internazionale in coerenza con le intese raggiunte tra gli Stati dell'OCSE.

Viene in particolare introdotta una presunzione relativa in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerati redditi sottratti a tassazione.

Lo scopo è quello di contrastare l'illecita esportazione di capitali verso paradisi fiscali che ostacolano l'azione di controllo e sempre a tal fine vengono anche inasprite le sanzioni tributarie.

E' inoltre prevista l'istituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate di apposite strutture operative dedicate all'azione di contrasto, in coordinamento della Guardia di Finanza.. Strutture che avranno articolazioni anche all'estero per l'acquisizione di informazioni e per il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Considerato che l'ammontare delle attività di natura finanziaria detenute nei paesi o territori a regime fiscale "privilegiato" (Lussemburgo, Monaco, Svizzera, San Marino, Andorra, Guernsey, Isola di Man ecc.) è stimabile in 8.300 milioni di euro e che l'azione di contrasto dovrebbe produrre effetti, solo relativamente al 20% , il maggior gettito atteso in termini di cassa è stimato in 415 milioni nel 2010, 650 milioni nel 2011 e in 473 milioni nel 2012.

## **D) potenziamento della riscossione**

Vien prevista una convenzione Inps – Agenzia delle Entrate per lo scambio di informazioni relative alle attività di controllo e viene individuato con precisione il soggetto tenuto all'effettuazione della ritenuta del 20%, impedendo in tal modo che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

Dal nuovo intervento sulla riscossione sono attesi maggiori introiti stimati in termini di cassa in 174 milioni di euro nel 2009, in 261,5, nel 2010, in 224 nel 2011 e 2012.

## **Conclusione**

Questo provvedimento per la UIL deve costituire solo un primo passo verso una più ampia politica economica fondata su un forte sostegno alla domanda interna che sia in grado di far uscire il Paese dalla crisi promuovendone la ripresa. Nello specifico la UIL giudica positivamente i provvedimenti relativi alla defiscalizzazione degli utili reinvestiti da parte delle imprese. Riteniamo importanti anche i provvedimenti volti a contrastare l'evasione e i paradisi fiscali. In particolare il maggiore coordinamento tra le pubbliche amministrazioni nella lotta all'evasione fiscale è un elemento determinante per affrontare quella che è la vera emergenza nazionale. Apprezziamo, infine, l'impegno espresso per una futura estensione della platea dei beneficiari della Social Card anche se restano comunque le riserve della UIL sulla natura stessa dello strumento.